

~~XIII~~

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — Congedi — Discussione del progetto di legge per una tassa sui contratti di Borsa — Osservazioni e proposta sospensiva del Senatore Settembrini, non appoggiata — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio — Chiusura della discussione generale — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e del Relatore — Approvazione dell'articolo 1 — Schiarimento chiesto dal Senatore Miraglia, dato del Relatore — Osservazioni del Senatore Miraglia — Proposta del Senatore De Falco sospensiva dell'articolo 2, approvata — Approvazione dell'articolo 3 — Dichiarazione del Senatore Sineo all'articolo 4 — Osservazioni ed emendamenti del Senatore Miraglia, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Replica del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Relatore — Osservazioni dei Senatori Lauzi, Menabrea, De Filippo, Cambray-Digny, del Relatore, dei Senatori Pepoli G., Cannizzaro, e Miraglia, sull'ordine della votazione — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Spiegazioni del Senatore Miraglia — Domanda della votazione per divisione fatta dal Senatore Duchoguè combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Amari, professore, del Relatore, e del Senatore Vacca — Votazione sulla proposta Duchoguè — Approvazione dell'emendamento aggiuntivo, dell'emendamento sostitutivo del Senatore Miraglia e dell'articolo 4 per parti e per intero — Domanda del Senatore Conforti sull'art. 2 — Risposta del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny, del Ministro delle Finanze, e del Senatore Vacca — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento del Senatore Trombetta all'articolo 5 — Approvazione dell'articolo coll'emendamento Trombetta e dell'articolo 6, ultimo del progetto — Raccomandazione del Senatore Orsi cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza e del rendiconto della Commissione di vigilanza sulla Cassa militare — Presentazione di altro progetto di legge — Approvazione per articolo del progetto di legge per maggiore spesa pel traforo della Moncenisio — Mozione del Ministro delle Finanze approvata — Dichiarazioni del Senatore Vacca, e dei Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia — Votazione a squittinio segreto sui progetti di legge precedentemente discussi — Risultato della votazione.

Le sedute è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina, delle Finanze, degli Affari Esteri, e dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Marsili di un mese per motivi di salute e di famiglia;

i Senatori Cavallini, d'un mese, Miniscalchi Erizzo di 20 giorni, Linati di 15 giorni, per motivi di famiglia; e i Senatori Di Sortino, Sanvitale, Balbi-Piovera, Nitti e Rossi Giuseppe, di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge per una tassa sui contratti di Borsa.

(Vedi atti del Senato N. 51.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una tassa sui contratti di Borsa.

Senatore **SETTEMBRINI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **SETTEMBRINI.** Essendo nuovo Senatore, io dovrei tacere, ascoltare, e dare il voto; ma la voce della coscienza vince la mia verecondia e mi sforza a parlare. Io non sono uomo di Governo, ma di studii; e guidato soltanto da un po' di buon senso, parlerò così alla buona senza pretensione di scienza.

Dal 1860 sino ad oggi, tutti quanti siamo e Governo e Province e Municipii, abbiamo la monomania delle spese, non pensiamo ad altro che a spendere, e per conseguenza, non bastando le entrate ordinarie, siamo forzati a fare grossi debiti, e imporre tasse e balzelli di ogni natura. So che alcune spese, anche non necessarie, si sono fatte perchè conveniva farle, e sta bene; ma so ancora che si è oltrepassato ogni misura nello spendere, e che non abbiamo più materia su la quale imporre nuove tasse, abbiamo esaurita la facoltà imponibile della Nazione. I Ministri si stillano il cervello per trovare su di che imporre una nuova tassa; ieri un Senatore negli Uffici proponeva d'imporre una tassa su le fotografie, su i pianoforti, e siamo giunti sinanche ad approvare una tassa su la radice di cicoria. Oh questa è veramente la terra di Vespasiano, che pose una tassa su l'orina, e al figliuolo Tito che gli diceva essere una tassa puzzolente, egli presentò il danaro esatto, e disse: questo non puzza.

Questo fatto dimostra chiaramente che alle tasse bisogna mettere un chiodo, e non pensare d'imporre neppure una di più, perchè la Nazione non può sopportarne, e bruttamente

si demoralizza cercando astuzie e malizie per pagare il meno che può, e crede che il suo gran nemico sia il Governo, e intende per Governo i Ministri, i Senatori, i Deputati, e crede che gli sia lecita la frode.

Oh, tu non vuoi pagare le tasse. Vi rispondo in nome della Nazione e dico: Io voglio, perchè debbo, ma se io ho il dovere di pagare, voi non avete il diritto di spendere a vostro piacere quel danaro che noi vi diamo togliendo talvolta il pane ai nostri figliuoli. Spendete bene, spendete il necessario, e vedrete che tutti pagheranno volentieri; e se ci sarà un vero bisogno dello Stato, gl'Italiani daranno non che le tasse, ma mezzette le loro sostanze, vi daranno la vita loro. Chi dice che gl'Italiani non vogliono pagare, non dice il vero: chi dice che fanno frodi risponda a me: perchè fanno queste frodi? perchè sono cattivi essi, o sono sforzati da chi male li governa?

Oggi, se sorge un bisogno, e s'ha a fare una spesa, subito si va col pensiero lì, e si dice: su che metteremo una nuova tassa? Nessuno mai dice: Su che possiamo e dobbiamo risparmiare? Noi dobbiamo fare come il buon padre di famiglia, perchè lo Stato si amministra con le stesse leggi con le quali si amministra la famiglia; se l'entrata non basta, si diminuisce le spese, si fa economia; e molte volte voi avete potuto vedere che un'economia fatta bene, ha fatto risorgere e rifiorire una famiglia; ed io affermo che una saggia economia solleva ed arricchisce uno Stato.

Dal 1867 le due Camere legislative hanno votato duecento milioni di tasse, e duecento cinquanta milioni di spese. Donde si caveranno questi cinquanta milioni? Da altre tasse? Non mai, sono troppe quelle che abbiamo, e voi stessi non sapete dove imporne altre. Dunque o non fare le spese, o fare le necessarie usando stretta e sennata economia.

Un Ministero fra i tanti che abbiamo avuti scrisse su la sua bandiera queste parole: *Economie sino all'osso*. Ma che? furono parole: economia non se ne fecero mai, non si vide mai l'osso, anzi si vede sempre una polpa bruttamente morbosa.

Onorevoli Senatori, ma con questo sistema di spese crescenti e di tasse crescenti, e non mai un'economia; con questo sistema che produce tanta scontentezza e tanta immoralità, dove anderemo noi? Noi stessi ci scaviamo

sotto il piedi un abisso, noi stessi scalziamo lo Stato, scalziamo la Monarchia, lasciamo l'Italia, noi stessi affrettiamo la grande e terribile questione sociale che non è tanto lontana da noi quanto gli ottimisti credono. Non è a dire che questa mostra l'è questione economica non politica: la politica è unita strettamente all'economia, e il Romagnosi diceva che governare non è altro che amministrare.

Ma perchè da quatterdici anni non si sono fatte quelle economie che tutti sanno essere necessarie al governo di una famiglia e di uno Stato? Lasciatemi parlare francamente. Perchè tutti quanti e Ministri, e Senatori, e Deputati, ed impiegati, e aggiungo ancora la stampa e gli altri cittadini, tutti siamo interessati nelle spese che si fanno, tutti le vogliamo, tutti abbiamo parte alla grande cuccagna, e ognuno teme le economie che gli possono toccare la borsa. È inutile che accusiamo quegli uomini che stanno su quei seggi (i Ministri), che non sono letti di rose: la colpa è di tutti, il male viene da tutti, e il rimedio dev'essere apprestato da tutti: e sarà bello se il Senato, composto di uomini casuti e venerandi per fatti e per senno, si faccia iniziatore di questa opera grande e necessaria.

Onorevoli Senatori, io non vi proporrò di invitare il Ministero a fare economie, perchè questa sarebbe una proposta vana, e il Ministero non potrebbe farle da sé. Noi dobbiamo volerle, noi Senato e Camera con solenne e concorde deliberazione dobbiamo imporre al Ministero questo principio, che si facciano economie: e il Ministero dovrà poi proporre alle Camere quali economie sono possibili e ragionevoli nei diversi rami dell'Amministrazione.

E dobbiamo ancora indicare la natura di queste economie.

Spese inconsulte se ne sono fatte senza dubbio: ed io che rispetto il Senato e me stesso non voglio annoverarle, mi basta solamente accennarne una, i ventiquattro milioni spesi pel palazzo delle Finanze in Roma dove ci ha tanti edifici.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Molto meno: sei milioni.

Senatore SETTEMBRINI. La proposta era per sei milioni, ma si sono trovati ostacoli impreveduti. E anche sei sono troppi. Alle finanze poteva bastare il convento della Minerva e qualche altro edificio: ma pare che le finanze italiane non

vadano d'accordo con Minerva. Lascio dunque queste spese, che comunque inconsulte, pure si fanno una volta sola: e dico che noi dobbiamo badare a quella spesa grande, continua ed immutabile che si fa per tutta l'Amministrazione interna: e dico che l'Amministrazione bisogna riformare e correggere nel suo organismo, renderla più semplice e spedita; se no, nessuna economia è possibile, nessuna economia è efficace.

Alcune volte nelle Camere si è cercato di correggere qualche parte dell'Amministrazione, ma non si è riuscito, perchè ci erano troppi interessati a mantenere l'organismo presente.

Volete voi che io accenni così in generale quali parti dell'Amministrazione si potrebbe correggere? So che metto le mani in un vespaio, ma sento il coraggio di mettervele e di tenervele. Dichiaro solennemente che non intendo offendere nessuno; ma se il vero dispiacesse a qualcuno, io, quando si tratta del bene e della salute della mia patria, non temo di offendere chicchessia.

Comincerò dal Ministero d'Istruzione Pubblica.

Abbiamo 24 Università, e basterebbero tre per l'Italia continentale, una per la Sicilia, una per la Sardegna. Come se fossero state poche quelle che avevamo, s'aggiunsero gli Istituti di Milano, di Firenze, e l'Università di Roma, per la quale si spendono tanti denari, e alcuni professori fanno lezione alle signore.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Settembrini, ella espone un intero sistema finanziario e non parla della tassa ora in discussione, perciò la prego ad attenersi all'argomento.

Senatore SETTEMBRINI. Ci sono tante Accademie, le quali non fanno, non fecero e non faranno alcun utile alla scienza, non è un danaro sprecato? Bisognerebbe vedere se il Consiglio Superiore è veramente necessario, anzi se è necessario lo stesso Ministro dell'Istruzione Pubblica, che potrebbe essere anche un Direttore e dipendere dal Ministro dell'Interno. Ed andando più addentro, bisognerebbe considerare se lo Stato ha dovere di mantenere i Convitti, pagati coi denari di tutti, ed utili soltanto a pochi privilegiati.

Giustizia. Ci sono quattro Cassazioni, e non ce ne deve essere che una. Forse il Ministro nel suo portafogli ha nuove nomine di Consiglieri di Cassazione. I Tribunali di Circondario

hanno più giudici che cause, sono inutili alla giustizia, e di grave peso alle Finanze. Le spese giudiziarie sono enormi, sono una rovina per l'Eraio, e bisogna assolutamente moderarle.

Interno. Abbiamo settanta Prefetti, e un trecento sotto-Prefetti. Questo numero è troppo. La Toscana ha otto Prefetture, e la Basilicata, estesa quanto la Toscana, ne ha una. Non paragono la Toscana alla Basilicata, ma dico che di Prefetture potrebbe averne tre, e le sarebbero d'avanzo.

Finanze. In tutta l'Amministrazione dello Stato abbiamo, come si dice, ottantacinque mila impiegati: egli è certo che il maggior numero degli impiegati appartengono alle Finanze. In Inghilterra tutte le Amministrazioni di quel vasto impero hanno pochissimi impiegati, che lavorano bene e sono retribuiti bene: noi ne abbiamo molti che lavorano poco, sono sempre scontenti, e per lo più screditano e scanzano il Governo. Non si dovrebbe provvedere che tanta gente fosse rivolta alle industrie, al commercio, alle professioni, e non fosse come è la scabbia dello Stato? Converrebbe ancora pensare se pagare agl'impiegati lo stipendio intero senza ritenute, quindi senza diritto di pensioni alle vedove; e quindi scemerebbe il numero degli impiegati addetti al ramo delle pensioni. Ed a proposito delle pensioni si deve ad ogni modo impedire un abuso, che si pagano due stipendii per un solo ufficio: uno stipendio all'impiegato ritirato quantunque idoneo ancora al suo ufficio, ed un altro all'impiegato nuovo entrato per favore del Ministro. Si dovrebbe ancora considerare come i beni delle mani morte sieno messi nelle mani vive, e non dati alle Banche. Se un edificio demaniale che vi rende poche centinaia di lire voi lo regalate ad un Comune con l'obbligo di venderlo ai privati, voi fate un bene al Comune, e darette un guadagno allo Stato, perchè il privato lo rifà, lo riforma a sue spese, e quindi paga una fondiaria di migliaia di lire. E così si avrebbero rendite maggiori, e numero minore d'impiegati.

Guerra e Marina. La questione grande è quella dell'esercito, per cui si fanno le grandi spese. L'esercito è il filo di ferro che ha cucita l'Italia, e la mantiene unita: ed io quando vedo un soldato me lo abbraccerei come figliuolo. Né io vorrei ascoltare i consigli che ci

danno alcuni stranieri di avere pochi soldati, perchè l'Italia non deve né conquistare, né assalire, ma soltanto difendersi e con le alleanze. Io voglio che l'Italia abbia il maggior numero possibile di buoni soldati e di navi per essere rispettata anche dai suoi amici. Ma questo *possibile* bisogna determinarlo bene: e tra i molti soldati non buoni, e i pochi buoni, ognuno vorrà i pochi e buoni. E poi, onorevoli Senatori, l'esercito e la marina sono come le braccia, le quali non hanno forza se non sono congiunte al busto forte e gagliardo, e il busto è l'Amministrazione interna. Se noi formiamo il nostro esercito e la nostra marina togliendo alle famiglie il pane, e gettandovi lo scontento, ancorchè lo formeremo di cinquecento mila uomini, per chi si batteranno essi, per quale idea? per le tasse che hanno ammiserite le loro famiglie? No, i soldati delle tasse non si batteranno, e saranno vinti. Amministriamo bene, ed avremo soldati buoni e di numero ragionevole.

Io non voglio parlare degli altri rami dell'Amministrazione per non essere troppo lungo e per non parlare di quelle cose che io non intendo o intendo poco, e delle quali tanti egregi uomini speciali possono ragionare acconciamente. Io parlo di un principio che oggi dobbiamo stabilire a regola di governo, e che poi sarà svolto ed applicato meglio da altri: e questo principio è, *bastino le tasse, pensiamo efficacemente e provvediamo alle economie.*

E per giungere a stabilire questo principio io propongo che il Senato sospenda la discussione delle rimanenti leggi su le tasse; la quale sarà ripigliata dopo che sarà convenuto e stabilito per legge questo principio.

Né sarei contento se i Ministri mi dessero la loro parola, perchè in politica ci vuole fatti, non parole, e perchè essi uomini onorevolissimi potrebbero scendere di quel seggio, ed essere seguiti da altri che non si crederebbero obbligati.

Onorevoli Ministri, questa proposta vi libera dalla malattia cerebrale che vi tormenta per cercare nuova materia alle tasse, e vi mette sopra una via piana; su la quale troverete anche ostacoli, ma bisogna aver coraggio e tagliare corto la cancrena che ci minaccia. Il Ministero che sarà benedetto dagli Italiani futuri sarà un Ministero chirurgico.

E voi, venerandi Senatori, voi che siete no-

mini che io da tanti anni onoro ed amo, sebbene non vi conosca ancora, voi che avete spesa la vita per la patria nostra, e tra voi alcuni hanno sofferto. l'esilio, il carcere, la fame, ed ora siamo, tutti il Senato d'Italia, provvediamo alla salute della nostra patria, pensiamo all'avvenire.

Io so che queste riforme sono difficilmente messe in atto in uno Stato costituzionale, ma noi dobbiamo farle, perchè sono necessarie; e se sono necessarie, o con le buone o con le triste si faranno; e se non le faremo noi, le farà certamente o un Dittatore o il petrolio.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che ella formulasse la sua proposta, facendola tenere alla Presidenza.

Senatore SETTEMBRINI. L'ho già formulata.

(Il Senatore Settembrini manda la sua proposta al banco della Presidenza.)

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi; l'onor. Settembrini propone al Senato di sospendere per ora la discussione sulle leggi sulle tasse presentate dal Ministero e deliberare che il Ministro debba nella Sessione presentare un progetto per applicare economie in tutti i rami dell'amministrazione dello Stato.

Domando se è appoggiata questa proposta. Chi l'appoggia, si alzi.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, non ci è discussione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sebbene il voto or ora constatato, possa equivalere ad un giudizio del Senato, debbo tuttavia respingere molte o tutte le proposizioni dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole signor Ministro a riflettere che non è più possibile la discussione sulla proposta Settembrini.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. A norma dell'art. 66 dello Statuto, credo che il Ministro abbia diritto alla parola ogniqualvolta la chiede.

Ad ogni modo, se il Senato non consente che il Ministro parli, farò soltanto una dichiarazione....

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro a ritenere che non avendo il Senato appoggiata la proposta dell'onorevole Settembrini, cade quindi

di conseguenza ogni discussione sulla medesima.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma domando la parola semplicemente per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Si calmi, onorevole Ministro; il Senato non ha appoggiata la proposta e quindi secondo i suoi precedenti non vi è discussione possibile.

Sidará ora lettura del progetto di legge; ma prima domando al signor Ministro se accetta le modificazioni proposte dalla Commissione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono due le modificazioni proposte dalla Commissione permanente di finanza, una all'articolo 4°, l'altra al 2°.

In quanto a quella dell'articolo 4°, io dichiaro che il Ministero l'accetta. Quanto a quella che riflette l'articolo 2, non essendo qui presente il Ministro delle Finanze, e l'emendamento proposto dalla Commissione avendo soprattutto una importanza finanziaria, io non potrei pronunziarmi.

Però attesa la proposta della Commissione ed attese le considerazioni alle quali è raccomandata, io piglio l'impegno che, dovendosi ripresentare questo progetto di legge all'altra Camera, ne sarà chiamata particolarmente l'attenzione sulla proposta fatta dalla Commissione del Senato; la quale, del resto, è conforme a quella primitiva della Commissione della Camera dei Deputati.

Se la Commissione si contenta di questa dichiarazione, si potrebbe votare l'articolo 2 come fu proposto dal Ministero.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Inanzi tutto si darà lettura del progetto di legge.

La proposta potrà essere discussa quando si verrà all'esame degli articoli.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge il progetto ministeriale.)

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Veramente la Commissione di Finanza avrebbe sperato che l'onorevole Ministro delle Finanze avesse po-

tute intervenire a questa tornata. Le modificazioni che essa ha proposte furono dettate da considerazioni che, come vennero svolte nella Relazione, mirano a procurare l'interesse dello Stato. Era intenzione della Commissione di Finanza che si dovesse ridurre a termini più equi la tariffa che venne stabilita dall'altro ramo del Parlamento; però, da che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a nome del Ministro delle Finanze, assicura che queste considerazioni saranno da lui tenute in conto per farle accettare dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione, prendendo atto di questa dichiarazione fatta dal Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio in assenza del Ministro delle Finanze, recederebbe dall'insistere sull'emendamento proposto, ritenendo però che il progetto verrà votato dall'altro ramo del Parlamento quale essa l'aveva modificato come consentaneo alle idee sostenute dalla Giunta della Camera.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo :

La compra e vendita tanto a contanti, quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro atto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Province, dei Comuni e di altri corpi morali, di azioni od obbligazioni sociali, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero.

La compra e vendita a termini sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente, si applicherà nella seguente misura:

Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 5,000, la tassa sarà di L. 1

da lire	5,001	a lire	10,000	»	2
»	10,001	»	20,000	»	4
»	20,001	»	50,000	»	10
»	50,001	»	100,000	»	20
»	100,001	»	150,000	»	30

e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

Pei contratti a contanti la tassa sarà di un quarto della precedente.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Desideroso io che questo progetto di legge venga al più presto attuato, pregherei la Commissione a dichiarare se ritira l'emendamento all'articolo 4, poichè, in caso contrario, dovrò rassegnare al Senato qualche osservazione.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. La Commissione di Finanza non può recedere dalle modificazioni fatte all'articolo 4. Altrimenti, come ho accennato nella Relazione, una parte di questa legge resterebbe senza alcuna sanzione penale; è per questo che la Commissione ha creduto indispensabile, e che il Ministero anche ha accettato, questa modificazione. D'altronde, quest'emendamento, facendo ritornare la legge alla Camera dei Deputati, presterà modo a soddisfare anche il desiderio che orasi manifestato per una modificazione della tariffa.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei l'onorevole Ministro di accennare anche la sua opinione, e mi giova sperare che non accetterà l'emendamento della Commissione, se non altro per non impegnarsi in una difficile quistione nella Camera elettiva.

Per vero l'onorevole Relatore, nella relazione che ho letto or ora, poichè non si è dispensata prima di questa mattina, non altra ragione dà del proposto emendamento, che quella di non doversi lasciare senza sanzione penale una legge che impone per le contrattazioni a contante i foglietti bollati, e questa sanzione penale la fa consistere nella inefficacia giuridica della contrattazione medesima. Questa opinione della Commissione è evidentemente contraria al principio a cui è informato il presente progetto di legge, che altro scopo non ha che quello di dichiarar valide le contrattazioni di borsa a termine e concedere l'azione giuridica, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

La causa impulsiva però di questa disposizione è evidentemente la finanza dello Stato, potendosi ricavare un cospicuo dalla tassa di bollo a cui debbon andar soggette queste contrattazioni. Ma poichè era indispensabile di richiedere l'intervento del pubblico mediatore per allontanare per quanto possibile il sospetto che si volesse legalizzare un vergognoso agiotaggio, si è creduto conveniente di richiedere l'intervento di questo pubblico mediatore.

Sicchè sono due le condizioni per la efficacia giuridica delle contrattazioni a termine, cioè l'intervento del pubblico mediatore e la scrittura della contrattazione in foglietti bollati; e nella mancanza di una di queste condizioni si pronunzia la inefficacia giuridica della contrattazione.

Potrei dir molto contro questo sistema della inefficacia della contrattazione a termine perchè non scritta in foglietti bollati, ma per non creare ostacoli all'attuazione delle legge, accetto, sebbene a malincuore, questo sistema.

Ma non si può andare più in là ed estendere alle contrattazioni a contante la inefficacia giuridica, solo perchè non scritte in foglietti bollati, per la ragione semplicissima, che questo progetto di legge non si è scritto per provvedere alle contrattazioni a contante, ma unicamente per quelle a termine. Per queste ultime si dubitava se fossero valide e producessero azione esperibile in giudizio; ma per le contrattazioni a contante, anche presso i paesi selvaggi, non si è mai dubitato che possano essere fatte direttamente dalle parti, e senza bisogno di pubblico mediatore.

Ecco perchè il progetto votato dalla Camera elettiva ben a ragione distingue le contrattazioni a contante da quelle a termine, e non pronunzia la inefficacia giuridica delle contrattazioni a contante fatte in foglietti non bollati a norma della presente legge. Richiede questa legge per le contrattazioni a contante i foglietti bollati, perchè fissano una tassa maggiore di quella richiesta dalle leggi in vigore, ma non si è osato di pronunziarne la inefficacia giuridica per la insufficienza del bollo.

Stando così le cose, io mi trovo ministeriale più dell'onorevole Ministro.

Imperciocchè se passasse l'emendamento, dovrà il Ministero sostenere innanzi alla Camera elettiva la inefficacia degli atti commerciali per violazione alle leggi di bollo, mentre

non è stato fortunato a sostenere l'inefficacia degli atti commerciali e civili per omessa registrazione.

La posizione delicata adunque in cui si trova il Ministero sopra questo scabroso terreno richiede soverchia prudenza, e non mi sembra cosa conveniente ritornare su di una quistione assai difficile.

Che se poi l'onorevole Ministro si ostinasse ad accettare l'emendamento, io mi riservo di parlare in merito per dimostrerò che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le ragioni adottate dal Senatore Miraglia riguardano l'articolo 4 al quale dovrebbe riferirsi questa discussione.

Senatore MIRAGLIA. Dall'accettazione o non dell'emendamento proposto all'art. 4, dipende la discussione dell'art. 2.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Allora si potrebbe sospendere la discussione dell'art. 2, e passare prima alla discussione dell'art. 4.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. A me pare che la Commissione abbia detto che essa rinuncia all'emendamento proposto all'art. 2, perchè sperava, o le si era fatto sperare, che, ritornando questo progetto di legge alla Camera dei Deputati, sarebbe stato il caso di sottoporre a nuova discussione le modificazioni proposte. Il concetto adunque di ritirare l'emendamento all'articolo 2, pare sia subordinato al fatto che questo progetto torni in discussione alla Camera elettiva; e il ritornare o no di questo progetto all'altra Camera, dipende unicamente dall'accettazione o dal rigetto dell'emendamento all'articolo 4, perchè, tolto l'emendamento all'art. 2, non ne rimane altro. È però che si proponeva di discutere prima l'art. 4 col suo emendamento e poi l'art. 2. Se l'emendamento all'art. 4 viene ammesso, sarà certo che il progetto di legge dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento, ed allora si può ammettere la sospensione della proposta fatta dalla Commissione all'articolo 2.

Se per contrario, l'emendamento all'art. 4 viene respinto, allora non essendoci più la possibilità che la legge ritorni all'altra Camera, si dovrà discutere definitivamente e per intero l'articolo 2, e l'emendamento della Commissione.

È per questo che il mio onorevole amico,

Senatore Miraglia, proponeva al Senato di discutere prima l'art. 4, salvo dopo a discutere o non discutere l'emendamento all'art. 2.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. A me pare che, dopo le considerazioni svolte degli onorevoli preopinanti, sarebbe il caso di sospendere per un momento la discussione dell'articolo 2. Però, prima di passare all'articolo 4, è indispensabile discutere e votare l'articolo 3, al quale il 4, si riferisce, perchè è appunto per le contravvenzioni che potrebbero farsi all'articolo 3, che si stabiliscono delle penalità nell'articolo 4.

Io quindi propongo che si passi alla discussione dell'articolo 3, e quindi dell'art. 4, per poi ritornare all'art. 2.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Relatore, Senatore Beretta, è appoggiata dalla Commissione, per cui se l'onorevole Senatore Miraglia non ha nulla da osservare, la pongo ai voti.

Coloro che approvano la proposta di sospendere la discussione dell'articolo 2, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Allora si passa alla discussione dell'articolo 3.

Art. 3.

I contratti a termine dovranno sempre stipularsi col Ministero del pubblico mediatore.

I contratti a cotanti potranno conchiudersi anche direttamente fra i contraenti.

Tanto per gli uni, quanto per gli altri si adopereranno foglietti o libretti bollati, posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Il regolamento stabilirà anche i modi per esercitare la vigilanza nelle Borse per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 4.

I contratti contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale quando non siano fatti nella forma stabilita dall'articolo 3.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

I contratti, nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente, avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Non vorrei che si potesse supporre che il Parlamento accetti senza repugnanza la disposizione eccezionale che si è creduto necessario di introdurre in questo articolo, colla quale si deroga ai principii di morale e di economia pubblica che furono costantemente proclamati dalla legislazione e dalla giurisprudenza.

Il Codice civile rifiuta l'azione per i giuochi e per le scommesse. Il Codice penale va più in là, e molti giuochi, quelli che sono di semplice azzardo, punisce. Io non voglio mettere in questione la necessità riconosciuta dal Ministero e dalla Commissione di fare un'eccezione a questi salutari principii; ma non sarebbe conveniente che questa eccezione fosse accettata senza qualche protesta, senza l'espressione almeno del desiderio che una tale eccezione abbia a durar poco. Siccome speriamo che un giorno si potrà abolire il lotto, la più immorale delle imposte, così speriamo che, riformato il nostro sistema finanziario, si potrà anche abolire questa eccezione, di cui tuttavia non bisogna dissimulare la gravità.

Non è poco il concedere l'azione civile per i giuochi. Questi sono pur troppo di grande allettamento. Molte volte coloro che potrebbero consacrare ad affari seri ed utili al paese il tempo, l'ingegno ed i capitali, sedotti invece dal giuoco, rinunciano a più oneste e più proficue speculazioni.

I giuochi specialmente di Borsa furono cagione della rovina di molte rispettabili famiglie, e producono la inoperosità di molti valori, che dovrebbero rivolgersi a favorire il lavoro e l'industria con grande profitto della prosperità nazionale. Sarebbe veramente a deside-

rare che si potessero sradicare queste perniciose abitudini dei nostri concittadini.

Dobbiamo deplorare che vengano invece favorite ed accarezzate coll'attuale progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, leggerò l'articolo coll'emendamento accettato dall'onorevole Ministro.

L'articolo del Ministero era concepito in questi termini :

« I contratti contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale quando non siano fatti nella forma stabilita dall'articolo 3. »

« Ai contratti a termine, di che nell'art. 1. della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite; è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze. »

« La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato. »

« I contratti, nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente, avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato. »

La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi dispiace che il Ministero respinga il mio aiuto nella discussione di questo progetto di legge, poichè mentre io sono convinto della giustizia dell'articolo 4: votato dalla Camera elettiva e riproposto dal Ministero innanzi al Senato, oggi si viene con un emendamento a sollevare una delle più gravi quistioni giuridiche, vale a dire se dovessero esser colpiti di nullità i contratti a contante non scritti in foglietti bollati in materia commerciale.

È questa quistione bisogna evitare per non incorrere in quelle medesime difficoltà che innanzi alla Camera elettiva fecero naufragare il progetto di legge sulla inefficacia giuridica delle scritture private in materia civile e commerciale non registrate.

Stabilito il principio che le parti possono direttamente contrattare nelle operazioni di Borsa a contante, come potete colpirlle di nullità quando la legislazione vigente vi dà tutte le garanzie sottoponendo a multa la carta sfortunata di bollo? Se volete introdurre la nullità per difetto di bollo, allora bisogna discutere il principio generale da capo a fondo, e svolgere

tutta la teorica della efficacia o inefficacia giuridica degli atti non bollati o non registrati. Ma io non intendo entrare in questa discussione, e soltanto posso dire francamente, perchè son note le mie opinioni, che non è possibile pel legislatore in Italia introdurre la inefficacia giuridica delle scritture private non bollate o non registrate.

Non si turbi l'onorevole Ministro nell'udire questa mia proposizione, poichè se io rispetto le opinioni altrui, ho il diritto di vedere rispettata la mia. Sarebbe egli atto politico, legale e giusto introdurre la nullità delle contrattazioni a contante per difetto di bollo in una legge di tassa sul traffico dei titoli di Borsa, mentre non l'avete potuta superare in un progetto le legge generale sulla inefficacia giuridica degli atti civili e commerciali? Io adunque sono più ministeriale del Ministro, perchè desidero di risparmiare al Ministero una seconda penosa discussione in una materia sì ardua, e desidero precipuamente di veder conservata la purità della nostra legislazione, favorita la libertà delle contrattazioni e rispettate le nostre gloriose giuridiche tradizioni.

In tutt'i tempi nella Italia nostra le formalità o solennità degli atti si sono introdotte e migliorate a norma di civil garanzia, e non conosco scrittore che avesse nei tempi più infelici osato di accennare, che la omissione di una formalità fiscale potesse esercitare alcuna influenza sulla efficacia dell'atto o della contrattazione. Il diritto storico di un popolo è religione, e non è cosa tanto facile per un legislatore mutare la religione di un popolo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
 Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
 È veramente penoso che a proposito di questo progetto di legge il quale ha intenti assai limitati, si sollevino così grandi quistioni.

L'onorevole Settembrini ha fatto un discorso in cui ha malmenato tutta l'Amministrazione, e la vita parlamentare del nostro paese durante 14 anni.

L'onorevole Senatore Miraglia poi, a proposito di questo progetto di legge mette in campo la questione, che ha diviso in due parti quasi eguali la Camera elettiva in una recente occasione; una questione la cui eco ancor risuona,

e si può dire che gli organi della pubblica opinione non l'hanno ancora abbandonata. . . .

Senatore MIRAGLIA. Perdoni; non l'ho messa io in campo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Prego l'onorevole Senatore Miraglia ad osservare che l'articolo 4 proponeva la sanzione della nullità per i contratti a termine (parlerò dopo degli atti a contanti). Per la speciale natura dei contratti regolati dalla presente legge, quella stessa Commissione della Camera la quale respingeva il progetto di legge per la generale sanzione dell'efficacia giuridica degli atti non solo civili, ma anche commerciali, non bollati o non registrati, nella sua grande maggioranza invece proponeva ed appoggiava la sanzione della nullità non solo per i contratti di Borsa a termine, ma anche per quelli a contanti. È bensì vero che nella discussione e nel voto la sanzione rimase solo per i primi.

Contro la proposta della Commissione di estendere la sanzione stessa ai contratti a contanti, l'onorevole Senatore Miraglia oppone non potersi ammettere la nullità del contratto a contanti per inosservanza di forme estrinseche. Ma quella sanzione resterebbe per i contratti a termine; ora, io credo che come quella sanzione non cambia essenzialmente di natura, sia che si applichi all'inosservanza della forma di registro, sia a quella di bollo, non la muta neppure perchè si estenda dal contratto a termine al contratto a contanti.

La ragione principale, e ciò si può riconoscere negli atti dell'altra Camera, per cui la sanzione della inefficacia giuridica fu data al solo contratto a termine, non fu perchè si credesse che legittima, giusta e morale per i contratti a termine, diventasse ingiusta, iniqua ed immorale per i contratti a contanti; bensì fu fatta la distinzione, e furono esclusi dalla sanzione i contratti a contanti, perchè si ritenne la sanzione medesima inutile, essendosi riguardato il contratto a contanti, come affare consumato, che non lasciasse mai dietro di sé alcuna pendenza; per modo che non ci fosse mai caso di far valere le ragioni dipendenti dal contratto a contanti in sede giuridica.

Però la Commissione permanente di Finanza del Senato ha opportunamente rilevato, che se buona, e per certi rispetti necessaria è la sanzione per i contratti a termine, non è fuor di luogo neppure per i contratti a contanti. A

tacere di altro, mi pare che per i contratti a contanti possano rilasciarsi delle obbligazioni le quali ricevano esecuzione in futuro. Ora data l'inefficacia del contratto, da cui originò una simile obbligazione, questa potrà essere impugnata come obbligazione fatta senza causa.

Ma tornando a quella capitale differenza che stabiliva l'onorevole Senatore Miraglia, mi permetto di osservargli che veramente non mi so capacitare di questo rovescio di morale e di diritto, e di principii economici, che nascerebbe dall'estendere ai contratti a contanti una sanzione, che sta bene per i contratti a termine.

Senatore MIRAGLIA. Permetta l'onorevole Ministro

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

La prego lasciarmi finire.

Nella forma del progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati, si dice che il contratto a termine non ha efficacia legale quando non sia fatto nella forma stabilita dall'articolo 3. Ora, quali sono le forme stabilite da quest'articolo? Che il contratto a termine deve essere fatto per mezzo di un mediatore, e sopra dei foglietti o libretti bollati.

Una di queste due formalità risponde all'interesse finanziario, l'altra all'interesse dell'agente di cambio. L'interesse finanziario, vale a dire che la sanzione assicuri allo Stato il pagamento della tassa, è comune tanto ai contratti a termine quanto ai contratti a contanti; perchè gli uni e gli altri sono soggetti alla tassa, colla sola differenza che per i contratti a contanti la tassa è ridotta a 1/4. Se la sanzione legittima in un caso, dovesse ritenersi illegittima nell'altro, mi pare, s'andrebbe a questa conseguenza: che quello che è legittimo per garantire l'interesse di una specie di gran sacerdote della Borsa che si chiama agente di cambio, diventa invece illegittimo per garantire o tutelare l'interesse comune, cioè quello dello Stato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io ho tutto il rispetto agli uomini autorevoli che professano un'opinione contraria; e fra questi annovero in prima linea l'onorevole Senatore Miraglia. Io non posso dubitare che il concetto prevalente nella Camera dei Deputati quando approvò questa sanzione fosse altro, da quello di garantire l'interesse dell'agente di cambio, obbligando a fare sotto comminatoria di nullità il contratto per mezzo suo. Il motivo

determinante questa sanzione fu invece quello di garantire allo Stato il pagamento della tassa; e siccome questa ragione è in un caso come nell'altro valevole, cioè tanto nel contratto a contanti quanto nel contratto a termine, a me non pare che le obbiezioni all'emendamento proposto dalla Commissione permanente di finanza del Senato siano abbastanza fondate.

Per queste considerazioni io pregherei il Senato ad approvare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole che l'onorevole Ministro creda che io volessi *renovare dolorem* sulla quistione della inefficacia giuridica degli atti privati non bollati o non registrati. Fin da principio io ho per lo contrario detto: per amore del cielo evitate questa quistione; ond'è che ho parlato e parlo pel decoro del Governo e per l'interesse del paese.

Trovandosi il Ministero in una posizione delicata dopo il voto della Camera elettiva su questa quistione, non credo che sia cosa conveniente riprodurla di traforo in una legge di tassa sul traffico, e risolverla nel senso della inefficacia giuridica. Non usciamo adunque dai cancelli dello schema della legge attuale, la quale non ha, nè poteva avere per oggetto di colpire di nullità le contrattazioni a contante solo perchè si sono violate le leggi di bollo.

L'onorevole Ministro ha parlato degli agenti di cambio, i quali sono fuori causa, perchè non si tratta di provvedere con questa legge alle loro competenze. Dei pubblici mediatori richiede la legge l'intervento quali moderatori di quelle contrattazioni a termine che potessero putire di un vergognoso agiotaggio, e s'intende bene che anche nell'interesse dell'erario, questi pubblici mediatori assumono la responsabilità di fare scrivere le contrattazioni a termine, in foglietti bollati. Perlocchè i contraenti, i quali vogliono rispettata la contrattazione a termine, trovando in questa legge il titolo dell'azione giuridica, debbono conformarsi alla legge medesima per rendere esecrabile quest'azione; ond'è che, per la mancanza dei foglietti bollati, manca una delle condizioni per l'ammessibilità dell'azione. Ma, nelle contrattazioni a contante la cui validità non ripete la sua origine da questa legge, sibbene dalle leggi precedenti, le quali non pronunziano la inefficacia giuridica dell'atto per con-

travvenzione alla legge di bollo, non entra nella mia mente, come, proponendosi una nuova legge con cui si stabiliscono le condizioni perchè producano effetto giuridico le contrattazioni a termine, potessero rimaner colpite della medesima sanzione le contrattazioni a contante.

Non si preoccupi adunque l'onorevole Ministro per la tassa di bollo nelle contrattazioni a contante, poichè le leggi contengono sanzioni di pene pecuniarie per contravvenzioni al bollo ed al registro.

Le contrattazioni a contante ridotte a scrittura debbono essere in carta di bollo, e con la legge attuale si aggrava per esse la tassa. Basta questo aggravamento di tassa, e non trovo ragionevole l'emendamento che estende il rigore sino a toglierè l'efficacia giuridica alla contrattazione.

E sul proposito delle leggi di tassa registro il Governo conosce pur troppo i miei studii fatti per render fruttifera questa tassa senza bisogno di ricorrere alla inefficacia giuridica degli atti non bollati o non registrati. Il vizio è nel sistema, che bisogna correggerè per risparmiare ai contribuènti altre tasse, potendo sopra elementi positivi da me raccolti fruttare questa tassa almeno altri 20 milioni, senza alterare le tariffe.

Il merito di un Ministro delle Finanze sta nel crescere i proventi di una tassa senza aumentare le tariffe, altrimenti ognuno saprebbe fare il Ministro delle Finanze. Debbono essere bene applicate le tariffe attuali agli atti secondo la loro natura per allontanare la frode e bisogna pure stabilire un efficace controllo.

Le ispezioni che si fanno non ostante il buon volere degli egregi funzionari non possono dar risultamenti perchè non costituiscono un vero controllo.

Ed il controllo si stabilisce, non con accrescere la falange degl'impiegati, ma col mettere a riscontro gli opposti interessi.

Non sarà lontano il giorno in cui dovremo ritornare su questo argomento. Impertanto debbo compiacermi coll'onorevole Ministro delle Finanze per avere di già iniziato e fatto adottare dai due rami del Parlamento talune speciali proposte sulla legge di registro e bollo, alle quali aveva io precedentemente preso qualche parte; e mi compiaccio altresì delle dichiarazioni da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento ed anche in Senato in una delle

precedenti tornate, che altre proposte saranno da lui al più presto presentate per rendere più proficue le tasse di registro e bollo.

In tanta aspettazione di generale interesse, lasciate in pace le contrattazioni a contante; e non suscitare tempeste con un emendamento che non ha alcuna ragione di essere accolto.

E se volete altre garanzie per indurre coloro che fanno contrattazioni a contante a scriverle in foglietti bollati a norma della presente legge, non avrei difficoltà di proporre per giunta all'art. 4 in discussione l'ultima parte dell'art. 5 del progetto della Giunta della Camera eletta nei seguenti termini: . . .

« Saranno puniti con multa estensibile a L. 3000 i contraenti, quando nei contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro, a senso dell'art. 3, non abbiano fatto uso dei foglietti bollati. »

Più di questo e *pro bono pacis*, non posso concedere.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. La Commissione di Finanza, nel proporre quell'emendamento, non ha fatto che riportarsi al progetto ministeriale, che era stato presentato all'altro ramo del Parlamento e adottato dalla Commissione della Camera dei Deputati medesima.

In quel progetto si diceva precisamente quello che si viene a dire oggi nel progetto emendato dalla Commissione di Finanza e sottoposto alle vostre deliberazioni.

Ma ecco che cosa avvenne. Avvenne che nella discussione sostenuta nella Camera dei Deputati, visto che nell'articolo 5 della legge allora proposta vi era la sanzione di una multa per i contratti a contanti, quando si fu all'articolo 4, trovandosi che questi contratti erano soggetti a nullità, parve cosa troppo grave lo stabilire per essi due sanzioni penali, e la nullità fu limitata soltanto per i contratti a termine; e per i contratti a contanti, e si disse che sarebbe stata sufficiente la sanzione della multa stabilita dall'articolo 5. Ma poi quando si fu alla discussione dell'articolo 5, si tolse anche la sanzione della multa, e questi contratti rimasero perciò senza sanzione penale.

Ecco perchè la Commissione di Finanza ha creduto opportuno di ritornare sul progetto primitivo; e per non contrastare, e perchè ha

veduto che nelle deliberazioni della Camera vi fu una lunga discussione contro la multa, ha restituito in vigore la nullità.

Del resto, la Commissione di Finanza crede che, da poichè si è ammessa la nullità per i contratti a termine, si possa pure ammettere anche per i contratti a contanti. Il principio è sempre lesò.

O si vuole mantenere l'incolumità del principio, e non deve ammettersi nullità nè per gli uni nè per gli altri, ma una volta che si ammette la nullità per certi contratti, non so perchè la non si debba ammettere per altri.

La Commissione perciò non può recedere dalla sua proposta e si rimette al Senato se crede di adottare una modificazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Sarò brevissimo. Dal momento che la Commissione del Senato ha dato per motivo assoluto, e quasi nella Relazione parrebbe unico, del mutamento da lei proposto, la ragione che la violazione del bollo nei contratti a contanti mancherebbe di sanzione, mi pare che, dal momento che l'onorevole Senatore Miraglia propone di ripristinare l'articolo che mette, come metteva in origine il progetto ministeriale, la sanzione della multa, manchi il motivo per il quale, senza volerlo sicuramente, ci si conduceva nel ginepraio di un'aspra questione; questione che, dirò, nel paese rimane ancora in parte indecisa; questione di cui sarebbe inopportuno che incidentalmente il Senato si preoccupasse e pregiudicasse le future sue deliberazioni, se mai esso venisse in seguito sull'argomento.

Per queste ragioni io pregherei la Commissione a non insistere nel suo emendamento e ad accettare, nello spirito stesso della sua proposta, la sanzione della multa suggerita dall'onorevole Miraglia che ci disimpegna da una questione la quale, come dissero l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Miraglia, è doloroso di qui sollevare in questo momento.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, prego l'onorevole Senatore Miraglia di far pervenire alla Presidenza la sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Io propongo come emendamento all'emendamento della Commissione, il comma corrispondente dell'articolo 4 del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia propone

come emendamento all'emendamento della Commissione il comma corrispondente del progetto ministeriale.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Come emendamento, nella votazione, ha la precedenza.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. A me pare che prima di tutto sarebbe necessario che l'onorevole Senatore Miraglia dichiarasse se egli mantiene il secondo emendamento che ha proposto, perchè il primo è quello di rinunciare all'emendamento proposto dalla Commissione e di ritornare al testo ministeriale; e quindi di aggiungere al testo ministeriale il secondo comma dell'articolo 5 del progetto della Commissione della Camera dei Deputati.

Questo bisogna dichiararlo esplicitamente.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io propongo come emendamento all'emendamento della Commissione il corrispondente comma dell'art. 4 del progetto ministeriale, aggiungendo poi all'articolo il 2° comma dell'art. 5 del progetto elaborato dalla Commissione della Camera elettiva.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia propone due cose. Primieramente che si sostituisca, al primo alinea dell'articolo 4, al testo dell'Ufficio Centrale quello del progetto ministeriale, poi si adottino i capoversi 2°, 3° e 4. dell'articolo; e quindi, come aggiunta, il 2° comma dell'articolo 5 del progetto della Commissione della Camera elettiva, e questo da collocarsi come ultimo comma dell'articolo.

Leggo l'articolo come sarebbe proposto dal Senatore Miraglia:

Art. 4.

I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano fatti nella forma stabilita dall'articolo 3.

Ai contratti a termine di che nell'art. 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

I contratti, nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente, avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato.

Saranno puniti con multa estensibile a L. 3000 i contraenti, quando ne contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro, a senso dell'art. 3 non abbiano fatto uso dei foglietti bollati.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Essendo stata fatta una aggiunta all'articolo 5...

Voci: No; all'articolo quarto.

PRESIDENTE. Signori, siamo all'articolo 4.

Senatore BERETTA. Allora bisognerebbe che fosse formulata quest'aggiunta per vedere se sia per l'articolo 4 o per l'articolo 5.

Senatore MENABREA. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Siccome la votazione che si fa sulla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, è subordinata all'aggiunta che trovasi nel progetto della Commissione della Camera elettiva e che è inserita nell'articolo 5 del progetto attuale, io credo che sia indispensabile anzitutto di portare la discussione sull'articolo 5 del progetto di legge, al quale articolo 5 sarà aggiunto, come emendamento, l'ultima parte dell'articolo 5 del progetto della Commissione della Camera dei Deputati. Dopo che sarà votata quest'aggiunta si potrà ritornare all'articolo 4 e venire alla votazione del secondo emendamento Miraglia.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei il Senato a notare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Miraglia può star benissimo in fine dell'articolo 4, inquantochè l'articolo 5 non riguarda che semplicemente l'infrazione alla legge commessa dai pubblici mediatori. Quindi è una disposizione esclusiva, assoluta, relativa ai pubblici mediatori.

Che cosa vuole fare l'onorevole Senatore Miraglia? Aggravare la multa che nelle leggi di registro è comminata contro i contraenti, i quali avessero per avventura fatto un contratto

non in carta da bollo; ed è precisamente nell'articolo quarto dove si parla di cotesti contraenti. La Commissione permanente di Finanza aveva proposto un emendamento, ritenendo inefficace l'atto medesimo. A quest'emendamento l'onorevole Miraglia, nel mentre propone la riproduzione dell'articolo 4, volendo pure far qualche cosa affinché per queste infrazioni i contraenti a contanti avessero una penalità sufficiente, propone di aumentare la multa fino a tre mila lire.

Quindi io pregherei il Senato di consentire, a che si voti innanzi tutto l'articolo 4 come fu proposto dal Ministero, quindi l'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia, che era quella già stabilita dalla Commissione della Camera dei Deputati, quando colà fu discusso questo progetto, ossia l'aumento della multa fino a lire tre mila.

Fatto questo si può benissimo votare l'articolo 5, il quale non ha nulla che fare, come ho detto poc'anzi, coll'articolo 4, in quantochè l'articolo 5 tratta esclusivamente delle penalità da infliggersi ai mediatori che infrangessero le disposizioni della presente legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me pare che la cosa sia semplicissima. La Commissione ha proposto un emendamento che è quello stampato a lato all'articolo 4 del progetto che ci è sottoposto. L'onorevole Miraglia domanda la soppressione di quest'emendamento, e che infine dell'articolo si riproduca il secondo alinea dell'articolo 5 che era nel progetto della Commissione della Camera dei Deputati.

In sostanza: l'onorevole Miraglia propone un emendamento all'emendamento della Commissione sostituendo a questo il comma del progetto ministeriale, e propone inoltre un'aggiunta all'articolo.

Posta la cosa in questi termini, siccome, qualora non fosse ammessa la proposta dell'onorevole Miraglia, la Commissione vorrebbe che si votasse la proposta sua; è perciò che la Commissione domanda che sia data la precedenza, che, del resto, mi pare le spetti in virtù del nostro Regolamento, alla proposta dell'onorevole Miraglia. Se questa proposta non sarà accettata dal Senato, allora si voterà sull'altra.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento Miraglia che corrisponde al primo alinea dell'articolo ministeriale, per porlo ai voti:

« I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale quando non siano fatti nella forma stabilita dell'articolo 3.

Chi approva...

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Perdoni signor Presidente, a me pare che in questa guisa non vi sia più possibilità di ritornare alla proposta della Commissione.

Crede che sia indispensabile che il Senato si pronunci prima sull'aggiunta che intende fare l'onorevole Senatore Miraglia. Se l'aggiunta sarà adottata dal Senato, allora si potrà votare il primo comma dell'articolo quale venne adottato dalla Camera dei Deputati, ma se la proposta aggiuntiva dell'onorevole Senatore Miraglia non passasse, si dovrà votare il comma dell'articolo 4, emendato dalla Commissione.

Parve alla Commissione che l'onorevole signor Presidente volesse mettere ai voti direttamente il primo comma, quale è stabilito nel progetto di legge; ma, una volta questo passato, non potrebbe più la Commissione fare prevalere la sua modificazione, quand'anche non passasse l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Se passa l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, cade necessariamente la proposta della Commissione.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Purchè sia messo ai voti prima.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Siccome vi saranno molti che voteranno l'emendamento Miraglia, cioè il progetto del Ministero, qualora sia approvata l'aggiunta che infligge una multa di lire tremila ai contribuenti che non si saranno serviti di foglietti bollati, sarebbe subordinato per ciò il voto dell'art. 4, io pregherei che sia messo prima ai voti quest'aggiunta dell'onorevole Miraglia, che è l'ultimo capoverso dell'articolo 5 della Commissione della Camera dei Deputati: « saranno puniti con multa di lire 3000 i contribuenti ecc., » quando sia ap-

provata quest'aggiunta, allora si voterà l'emendamento.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io crederei opportuno che si mettesse ai voti l'articolo ministeriale coll'aggiunta tutto d'un tratto, e così non ci si pensa più, altrimenti si tornerà al progetto della Commissione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli Gioacchino ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io dico francamente che credo più opportuno lasciare la legge quale venne dalla Camera dei Deputati. Propongo quindi l'ordine del giorno puro semplice su tutti gli emendamenti.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io proporrei, che qualora si debba votare prima l'articolo quale ci venne proposto dal Ministero, lo si metta ai voti per divisione.

Quando si voti separatamente, prima come emendamento la redazione del Ministero, e poi separatamente l'aggiunta, ed in terzo luogo l'articolo nel suo complesso, ciascuno può trovar modo di votare in conformità delle sue particolari convinzioni.

PRESIDENTE. Bisogna attenersi al Regolamento, metterò cioè ai voti prima l'emendamento, poi l'articolo, e per ultima l'aggiunta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Prima bisogna votare l'aggiunta proposta dall'onorevole Miraglia, per la quale sarebbe messo da parte l'emendamento della Commissione: l'aggiunta è un emendamento all'emendamento della Commissione, dunque è quella che ha la precedenza. Se è respinta, viene l'emendamento della Commissione, se poi è respinto anche questo, allora si vota l'articolo come è stato proposto. Questo è il sistema che si suole tenere, in questi casi. C'è solamente l'onorevole Pepoli che propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Voci. Egli voterà contro.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Intendiamoci bene; io ho fatto due proposte. Ho dapprima proposto come emendamento all'emendamento della Com-

missione il primo comma dell'art. 4 nei termini in cui fu votato nella Camera elettiva, e sostituisce il testo dell'attuale progetto ministeriale; ed ho in secondo luogo proposto un'aggiunta allo stesso articolo. In conseguenza parmi che si debba votare prima l'emendamento, e poi l'aggiunta; poichè se non passasse il mio emendamento cadrebbe da sè il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Non si potrebbe votare l'aggiunta, perchè votando l'aggiunta si renderebbe obbligatorio votare l'emendamento e

Senatore MIRAGLIA. Non saprei

PRESIDENTE. Permetta. Se si vota l'aggiunta prima ed è poi rigettato l'emendamento Miraglia, l'articolo potrebbe restare coll'emendamento della Commissione e di più coll'aggiunta, locchè non pare sia nell'intenzione del Senato. Dunque, per avere una votazione regolare, è il caso, ripeto, di votare prima l'emendamento Miraglia, poi l'articolo, ed in seguito l'aggiunta.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. A me pare che quanto aveva dapprima proposto l'onorevole nostro Presidente fosse il più logico, cioè cominciare dal votare l'articolo 4 coll'emendamento Miraglia in esso incluso; se questo articolo, così emendato, riunisce la maggioranza, resta adottato ed è definitivo; se per contro non viene ammesso, allora si voterà l'articolo coll'emendamento (*rumori*), proposto dalla Commissione; se finalmente anche questo non passerà, allora si voterà l'articolo proposto dal Ministero.

Così facendo, parmi che tutti i signori Senatori potranno liberamente esprimere il loro voto.

PRESIDENTE. La votazione deve tendere alla soluzione della questione, dando a tutti la possibilità di liberamente manifestare la loro opinione.

Ora, la forma di votazione che propone la Commissione, ha un inconveniente, quello cioè che chi vorrebbe l'articolo come fu redatto dal Ministero non potrebbe votare, mentre secondo il modo indicato da me, tutti potrebbero votare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente non sta a

me di interloquire in questa parte nella quale il solo Presidente è giudice supremo; farò solo notare che il concetto che ha dominato la Commissione, e che il Ministero pure aveva sostenuto all'altro ramo del Parlamento, quello si era che una sanzione ci voleva.

Che poi questa sanzione sia quella della proposta dalla Commissione, o quella suggerita dall'onorevole Senatore Miraglia al Ministero è indifferente; l'essenziale si è che anche i contratti a contanti abbiano una sanzione per la osservanza delle forme prescritte dalla legge.

E questo dico per ben chiarire il pensiero del Ministero; il quale ha sostenuto nella Camera dei Deputati che tanto i contratti a termine quanto quelli per contanti, se non siano fatti nella forma, dovessero avere una sanzione; ma noi lasciamo che il Senato decida, come meglio crederà, quale debba essere questa sanzione.

Una sanzione è necessaria; ed è per questo che il mio Collega aveva accettato l'articolo 4 della Commissione. Ad ogni modo, quanto alla scelta della sanzione, lo ripeto, noi ci rimettiamo interamente alla saviezza del Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Miraglia sull'ordine della votazione.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Presidente del Consiglio non è stato presente a tutta la discussione, epperò debbo dir due parole per spiegare meglio il mio pensiero. Il mio emendamento costituisce il fondamento dell'art. 4, e se sarà votato, la conseguenza ne sarà che non sono colpite d'inefficacia giuridica le contrattazioni a termine non scritte in foglietti bollati. Ammesso questo principio, si potrà votare l'aggiunta da me proposta, ed intesa ad aggravare le sanzioni penali delle multe. Anche se non si votasse la mia aggiunta, la legge attuale avrebbe la sua sanzione penale nelle leggi in vigore, che stabiliscono multe per le contravvenzioni al bollo. Fatta questa spiegazione non ho altro a dire.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poiché l'onorevole Miraglia ha preso un partito, io lo pregherei a condurlo alle sue conseguenze.

Egli dice: tolta la sanzione nella prima parte dell'articolo, forse e senza forse sarebbe un bene aggiungere nuova sanzione in un ultimo

comma dell'articolo. Ora io dico; compia l'opera sua; proponga l'emendamento completo. Ma ne faccia un'unica cosa; poichè il Ministro può accettare tutto l'insieme come, io credo, possa farlo la Commissione permanente di finanza.

Senatore CANNIZZARO. Io domanderei la divisione, cioè che l'aggiunta si votasse a parte.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. Il nostro Regolamento saviamente prescrive che la divisione sia di diritto; con questa prescrizione che io invoco, si mira a dare il più ampio sfogo a tutte le opinioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi spiace di dover trattenero ancora il Senato sopra un incidente che mi pare dovrebbe essere ormai esaurito. Io credo che col dire che si debba votare per divisione non si risolve la questione, anzi se ne fa sorgere un'altra; quella cioè dell'ordine con cui si debbano mettere ai voti le varie proposte.

Io penso che se si vuole procedere con ordine e riservare a tutti i votanti la libertà del loro voto sopra le singole parti dell'articolo, conviene necessariamente che noi esordiamo dall'aggiunta che l'onorevole Miraglia vuol fare all'articolo 4.

Se la votazione sarà favorevole all'aggiunta, cade la proposta della Commissione, e per conseguenza non occorre più che votare l'articolo tal quale si trova, perchè l'altra proposta più non esiste.

Se invece viene respinta l'aggiunta dell'onorevole Miraglia, allora risorge la proposta subordinata della Commissione e sovr'essa il Senato sarà chiamato a votare. A me pare che si debba seguire questo sistema per rendere ordinata la votazione.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. Io approvo pienamente quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli; ed è appunto in quest'ordine d'idee che ho invocato la divisione.

PRESIDENTE. Io credo che invece di procedere alla votazione per divisione, si potrebbe posare la questione in questo modo. In primo luogo votare l'intero articolo, secondo la proposta

del Senatore Miraglia, perchè la questione consiste nell'aggiunta. Votando l'aggiunta separatamente, si può venire in contraddizione, perchè l'aggiunta ha senso quando sia approvato il primo emendamento del Senatore Miraglia.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, mi lasci dire, ella potrà poscia esprimere le sue osservazioni.

Qui noi abbiamo la redazione di un articolo con un emendamento della Commissione. Abbiamo inoltre l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia, che consisterebbe nel tornare all'articolo ministeriale.

Finalmente l'onorevole Miraglia propone una aggiunta.

Se mettiamo prima ai voti l'aggiunta che è conseguenza del primo emendamento, a parer mio, questa è una contraddizione, perchè chi non ammette la causa, non può accettarne le conseguenze.

La Commissione poi insiste nel suo emendamento.

Io crederei dunque che meglio sarebbe mettere ai voti l'articolo emendato dall'onorevole Miraglia in tutte le sue parti, per modo che, accettandolo, finirà tutta la discussione; se l'articolo, non è approvato, allora verranno alla votazione le altre proposte.

Se noi non procederemo per questa via, io credo che non arriveremo altrimenti in porto, e forse cadremo anche in qualche contraddizione.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Io non intendo di contraddire all'onorevolissimo nostro Presidente, nè intendo di prolungare questa discussione sull'ordine della votazione; perciò mi limito ad insistere sulla dimanda di divisione. Ammessa questa, che è di diritto, non rimarrebbe che la questione di priorità dell'ultimo comma proposto dall'onorevole Miraglia al resto dell'articolo com'era proposto dal Governo: intorno a che io non potrei che ripetere quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Faccio notare al Senatore Duchoqué che l'onorevole Ministro della Giustizia oltre di osservare che è di diritto la votazione per divisione, fece pure un'altra osservazione sulla convenienza di votare prima l'uno piuttosto che l'altro dei diversi comma che for-

mano l'articolo ministeriale, ed è in ciò che consiste la quistione.

Perchè la votazione porti a buon risultato, e non ci conduca a contraddizioni, dobbiamo esaminare se convenga meglio votare prima l'emendamento Miraglia. Se noi mettiamo ai voti la redazione per intero dell'articolo, come la propone il Senatore Miraglia, riporteremo i voti anche di coloro che parteggiano per l'articolo della Commissione. Mi sembra perciò che questa potrebb'essere la soluzione più conveniente.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Faccio osservare che giacchè si domanda la divisione, e non si può ricusare, mettendo ai voti in principio l'aggiunta del Senatore Miraglia, se quest'aggiunta è votata, allora la questione è decisa e l'emendamento della Commissione non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Ecco perchè prima di ogni altra proposta dovrebbe essere messa ai voti tutta la redazione come venne proposta dall'onorevole Miraglia. Approvata questa, è tutto terminato.

Senatore AMARI, *prof.* Ma l'aggiunta decide il principio.

Senatore BERETTA, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore.* A conciliare i desiderii di quelli che vogliono la divisione, e ne hanno il diritto, io proporrei, come osservava l'onorevole Senatore Amari, che l'emendamento Miraglia fosse posto come primo comma dell'articolo. Così l'articolo comincierebbe:

« Saranno puniti con multa estensibile a lire tre mila i contraenti, quando nei contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro a senso dell'articolo 3, non abbiano fatto uso de foglietti bollati. »

Quindi segue il resto dell'articolo.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Mi pare che in questa divergenza si debba consultare il Senato per vedere se accetta piuttosto la proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, o quella della Commissione.

PRESIDENTE. Stando il diritto di votare per divisione, onde finir la quistione, interrogo il Senato se si si debba cominciare dal porre ai

voti l'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia; e per far chiara la quistione, espongo che dimanderò al Senato se si debba incominciare la votazione per divisione dall'emendamento o dall'aggiunta dell'onorevole Miraglia.

Chi crede che debba votarsi prima l'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggerò l'aggiunta:

« Saranno puniti con multa estensibile a L. 3000 i contraenti, quando ne' contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro, a senso dell'articolo 3 non abbiano fatto uso de' foglietti bollati. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'emendamento Miraglia al 1° paragrafo dell'articolo:

« I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano fatti nella forma stabilita dall'art. 3. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora il resto dell'articolo:

« Ai contratti a termine, di che nell'art. 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

« La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

« I contratti, nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente, avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato. »

Chi approva i tre capoversi dell'articolo di cui ho data lettura, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora l'articolo intero coll'aggiunta proposta e votata:

« Saranno puniti con multa estensibile a L. 3000 i contraenti, quando ne' contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro, a senso dell'articolo 3 non abbiano fatto uso de' foglietti bollati. »

« I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano fatti nella forma stabilita dall'art. 3. »

« Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze. »

« La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato. »

« I contratti, nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente, avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato. »

Chi approva l'intero articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Ora, ritorniamo all'art. 2 del progetto ministeriale. Ne do lettura:

Art. 2.

La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente si applicherà nella seguente misura:

Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 5,000, la tassa sarà di . . . L. 1	da lire 5,001 a lire 10,000 . . . » 2
» 10,001 » 20,000 . . . » 4	» 20,001 » 50,000 . . . » 10
» 50,001 » 100,000 . . . » 20	» 100,001 » 150,000 . . . » 30

e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

Pei contratti a contanti la tassa sarà di un quarto della precedente.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'articolo che è stato testè letto, è quello precisamente che si trova nel progetto di legge, che venne già approvato dalla Camera elettiva. La Commissione finanziaria del Senato vi aveva fatto un emendamento. Essendo stato interrogato l'onorevole Ministro Finali, se per avventura accettasse l'emendamento che era stato proposto dalla Commissione di Finanza, l'onorevole Ministro Finali ha detto, che non essendo presente l'onorevole Ministro di Finanza non credeva di poter dare una risposta del tutto chiara ed affermativa, e ha preso allora una via di mezzo a fine di evitare la risoluzione della quistione.

Ora io pregherei l'onorevole Presidente del Consiglio di dichiarare, se per avventura non

creda egli di potere accettare l'emendamento, proposto dalla Commissione; e nello stesso tempo, qualora egli creda di non poterlo accettare, amerei saperne le ragioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Senatore Conforti dal dispensarmi dal dichiarare queste ragioni.

Io prego il Senato a voler votare l'articolo come era proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Conforti se è soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro.

Senatore CONFORTI. Non sono soddisfatto dalla risposta dell'onorevole Ministro delle Finanze al desiderio da me espresso di sapere se egli ripete quanto ha detto l'onorevole Finali, rispetto all'emendamento della Commissione.

Indubitatamente, per quello che io so, avendo studiato un pochino la questione, se si ammette l'emendamento della Commissione di Finanza, il Governo ne avrà un bene; ma se per avventura il progetto è adottato quale è stato ammesso dalla Camera, io credo che il Governo non potrà riuscire ad ottenere alcun vantaggio da questa legge, perchè è così esagerata la tassa che chiunque farà contratti di Borsa troverà i mezzi per non pagarla.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Qui veramente la questione è di congettura: siccome non esiste oggi una tassa di questo genere, e vi è grande varietà nelle notizie statistiche raccolte per vie non ufficiali, è tutto un calcolo di apprezzamento.

Io credo che la tassa possa andare come è; e siccome alla Camera dei Deputati rifiutai un emendamento precisamente uguale a quello che mi è proposto oggi, così mi sento disposto a sostenere la stessa tesi che io sostenni allora.

È evidente che, senza entrare sulla questione delicata, accennata dall'onorevole Conforti, la quale io ne sono al caso, né voglio sciogliere o pregiudicare, un Ministro di Finanza dev'essere piuttosto disposto ad accettare una modificazione di questo genere dalla Camera dei Deputati, anziché accettarla dal Senato, dopo averla combattuta come la combattei io innanzi alla Camera dei Deputati.

Per accettarla oggi, bisognerebbe che si

fosse fatta nella mia opinione tutto un cambiamento, che per verità finora non si avverò.

Senatore CONFORTI. La Commissione, accetta?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Le ragioni addotte dall'onorevole Conforti per sostenere le modificazioni in discorso, sono quelle delle quali era penetrata la Commissione quando propose l'emendamento. Ora noi riconosciamo perfettamente che l'onorevole Ministro delle Finanze, avendo combattuto una volta le modificazioni anzidette, non ha ragione di aver cambiato di pensiero; ed è perciò che quando l'onorevole Ministro Finali, in assenza del Ministro di Finanza, ci diceva che qualora la Commissione non avesse insistito nella sua proposta, egli sperava che il Ministro di Finanza avrebbe accettata la modificazione se gli fosse riproposta dalla Camera dei Deputati, la Commissione onde non mettere il Ministero nell'imbarazzo aveva consentito a non insistere nel suo proposito.

Ora però la Commissione dovrebbe rimettersene al Senato, poichè noi non potremmo ritirare la nostra proposta senza l'accennata dichiarazione. Se il signor Ministro ci dice che anche se la modificazione venisse riproposta alla Camera dei Deputati, egli la combatterà, allora noi tenteremo la prova di farla accettare dal Senato; se poi ci dice che qualora venisse riproposta alla Camera dei Deputati, egli penserebbe ancora a quello che dovrebbe fare, allora più facilmente la Commissione s'indurrebbe a non insistere.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vorrei entrare in questa questione delicata, ed è lungi dal mio animo di mancare di riguardo ad un consesso così eminente come è il Senato; ma è evidente che una modificazione di tariffa, che ho combattuto alla Camera dei Deputati, l'accetterei più volentieri se nella stessa Camera venisse riproposta.

Comprendo tutte le ragioni che possono ispirare la Commissione; il Senato è padrone di fare quello che stima meglio; ma io desidero che le mie dichiarazioni siano state tali, che senza nulla pregiudicare, possano lasciare la Commissione nella disposizione in cui era di non insistere perchè si voti il suo emendamento.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Ho tacuto nel corso di questa discussione per un sentimento di convenienza che il Senato facilmente intenderà. Ma non potrei rassegnarmi al silenzio, poiché veggio elevarsi un'alta questione di prerogativa parlamentare. Quindi è ch'io sento il debito di ricordare che la Giurisprudenza invocata dal Senato nell'intento di conciliare il principio statutario generale che vuole il concorso di ambo i rami del Parlamento in qualsiasi legge, con l'altro principio dell'iniziativa e della competenza propria della Nazionale Rappresentanza in fatto [di leggi d'imposta, mantenne costantemente questa massima, cioè che dove si tratti d'imporre tasse, o maggiori spese, abbiasi a rispettare la competenza irripugnabile della Camera dei Deputati. Che se poi occorra questione, o di violazione di leggi organiche, ovvero di diminuzione di tasse, la competenza del Senato sia del pari incontestabile. Non voglio entrare in una larga discussione su tale argomento perchè il tempo c'incalza. Mi basterà solo fare appello agli onorevoli Senatori coi quali ebbi l'onore di trovarmi in compagnia sin dagli esordi del Parlamento Italiano e tengo certo che niuno di essi che pur sono in quest'Aula, sorgerà a contraddirmi: niuno di essi vorrebbe smentire per fermo le buone tradizioni del Parlamento Subalpino in codesta grave questione di prerogativa parlamentare.

Ciò premesso, rivolgendomi all'onorevolissimo Ministro delle Finanze, io dichiaro, che laddove egli consenta a che rimanga impregiudicata codesta questione di prerogativa Senatoria, io voterò la legge: se no, non darò il mio voto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se rimane impregiudicata allora non insisto più.

PRESIDENTE. È una questione impregiudicata e resta nei termini dello Statuto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Voterà il Senato.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nel suo emendamento?

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. La Commissione aveva già fatto sapere sul principio della seduta, in seguito alle dichiarazioni che fece l'onorevole

signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che non avrebbe insistito sul proprio emendamento, visto che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a nome del suo collega il Ministro delle Finanze, dichiarò che avrebbe tenuto conto delle considerazioni della Commissione nel riportare la legge alla Camera dei Deputati.

Per ciò la Commissione non ha insistito nel suo emendamento e non dissente che sia messo ai voti l'articolo ministeriale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io confermo quanto ho detto prima.

Senatore MOSCUZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA. Una volta che vi è un emendamento proposto dalla nostra Commissione permanente di Finanza, mi pare che questo debba essere messo ai voti; padrone ognuno di ammetterlo o di respingerlo.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole MoscuZZa, l'emendamento non esiste più dacchè la Commissione lo ha abbandonato.

Rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti:

Art. 2.

La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente si applicherà nella seguente misura:

Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 5,000. la tassa sarà di . . .	L. 1
da lire 5,001 a lire 10,000	» 2
» 10,001 » 20,000	» 4
» 20,001 » 50,000	» 10
» 50,001 » 100,000	» 20
» 100,001 » 150,000	» 30

e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

Pei contratti a contanti la tassa sarà di un quarto della precedente.

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estendibile a lire 3000, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno nella sospensione da tre a sei mesi,

e nel caso di seconda recidiva nella interdizione dal loro ufficio.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Credo che quest'articolo contenga un'inesattezza, la quale, sebbene di non grave momento, potrebbe tuttavia dar luogo a questioni od equivoci.

Con questo articolo si puniscono le infrazioni dei pubblici mediatori, e si stabilisce la penalità della multa estendibile a lire 3000: se non che, prevedendosi nel capoverso dello stesso articolo il caso della recidiva, e della seconda recidiva, viene stabilita la sospensione e la interdizione dal loro ufficio rispettivamente senza più accennare alla pena pecuniaria, quasiché in quei più gravi casi essa non fosse più applicabile; locchè non credo che sia nell'intendimento del Governo.

Cesserebbe ogni incertezza quando si aggiunga una sola parola. A mio avviso, la seconda parte dell'articolo 5 dovrebbe dunque essere così concepita:

In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno *inoltre*..... ecc.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il concetto del Governo era veramente eguale a quello emesso dall'onorevole Senatore Trombetta; ed io credeva che non potesse nascere dubbio, poichè la prima parte dell'art. 5 accenna alla pena pecuniaria, che si infligge al mediatore per qualunque infrazione, senza dire se sia la prima o la seconda. Nell'alinea poi si parla di conseguenze disciplinari relative all'esercizio del suo ufficio, le quali il mediatore incontra nei casi di recidiva. Ma siccome il dubbio, come benissimo osservava l'onorevole Senatore Trombetta, può sorgere e può dar luogo a contestazioni, il Governo non disente che sia aggiunta nell'alinea la parola *inoltre* proposta dal Senatore Trombetta, la quale varrà a dichiarare nettamente, che la sanzione pecuniaria rimane sempre ferma.

Senatore BERETTA, Relatore. A nome della Commissione dichiaro di accettare la preposta di aggiungere nell'alinea la parola *inoltre*.

PRESIDENTE. Io rileggerò l'art. 5 coll'aggiunta proposta per metterlo ai voti:

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estendibile a lire 3000; salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

(Approvato.)

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto Reale.

(Approvato.)

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI. Veggo presenti gli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia, e d'Agricoltura, Industria e Commercio, e mi permetto di far loro una raccomandazione.

Con questa legge per mezzi indiretti e unicamente agli scopi finanziari si sono riconosciuti tutti i contratti di Borsa. Questione a dir vero gravissima, tanto più grave quando si considerano le disposizioni dell'art. 4, il quale dichiara che tutti i contratti a termine, i quali hanno per iscopo anche le sole differenze sono riconosciuti ed hanno azioni in giudizio.

I signori Ministri non possono non conoscere in quale stato sieno oggi le contrattazioni in diverse Borse del Regno.

Sventuratamente in mezzo alla classe dei serii capitalisti che si occupano di questi contratti si è frammista una quantità di persone, o nulla abbienti, che intendono di giuocare e di abbandonare le occupazioni veramente lucrative per attendere alle eventualità e alle ansie che dà il giuoco di Borsa, classe di persone che frequenta codesti luoghi con gravissimo danno delle famiglie e della società.

Ora, io vorrei raccomandare agli onorevoli Ministri di studiare se per avventura non vi fosse mezzo di provvedere in un modo più efficace al regolamento dei contratti di Borsa.

Per le disposizioni di questa legge si possono elevare dei dubbii gravissimi.

Per esempio, oggi, giusta le consuetudini di Borsa, i contratti a termine hanno una scadenza determinata, convenzionale; colle disposizioni dell'art. 1 questo sistema si può cre-

dere abrogato, quindi si potrebbero comprare valori per riscuoterli forse alla fine di gennaio 1875.

Questo non farebbe che aumentare. Palea e quindi aumentare l'invito alla parte cattiva delle operazioni di Borsa.

Io ripeto che le disposizioni dell'art. 4 sono abbastanza gravi perchè, ad esempio, alterano le basi del contratto di riporto il quale era riconosciuto efficace soltanto quando avesse un subbietto serio, vale e dire, la consegna effettiva dei titoli; ebbene anche il contratto di riporto per le disposizioni dell'art. 4 diventa un contratto che si può fare sul solo giuoco delle differenze del riporto stesso.

Io non voglio ora aprire una larga discussione, perchè il soggetto stesso non richiama a ciò, nè è questo il momento di farlo, ma credo opportuno raccomandare ai signori Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura e Commercio, di meglio esaminare questa grave materia, perchè credo che provvedendo in modo più regolare a questi contratti si potrebbero scansare inconvenienti ai quali probabilmente questa legge potrebbe dar occasione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo apprezza altamente le osservazioni dell'onorevole Senatore Corsi intorno alla convenienza di un ordinamento più regolare e sicuro delle contrattazioni di Borsa provvedendo nello stesso tempo alla disciplina generale di tutto quanto riguarda la disciplina delle Borse. Anzi, prima d'ora, il Governo se n'è occupato nell'occasione dello studio di una riforma della nostra legislazione commerciale. È ben vero che una Commissione creata per compilare un progetto di Codice di commercio, e della quale era degnissimo membro il Senatore Corsi, non credette, per quel che ricordo, d'inserirvi alcuna disposizione a questo riguardo. Ma il Governo ha divisato di chiamare precisamente la stessa Commissione ad occuparsi di nuovo del delicato argomento, ed a farne anche soggetto di disposizioni che potrebbero essere molto opportunamente inserite in un nuovo Codice di Commercio. E se non si vorrà attendere il tempo forse non vicino in cui si possa sanzionare un nuovo Codice di commercio, potrebbe essere fatta anche

una legge speciale intorno alle Borse ed ai contratti che in esse soglionsi stipulare.

È sicuramente molto delicato e grave il passo che si fa colla votazione dell'art. 4 della legge che vi sta dinanzi, ma sarà pure un grande beneficio lo stabilire un sistema certo intorno ai contratti di Borsa, ora che esiste una grande divergenza a questo proposito nelle decisioni dei magistrati.

Voi trovate alcuni magistrati, i quali essendo decisamente contrarii ai giuochi di Borsa ricusano in massima riconoscere la validità dei contratti che ne abbiano sentore, ed altri che, più apprezzando l'utilità del commercio, entrano in distinzioni diverse ed inclinano ad ammettere come validi i contratti stessi.

Non posso quindi che assicurare l'onorevole Senatore Corsi, anche a nome dell'onorevole mio collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che ci occuperemo molto seriamente dell'argomento, sul quale egli ha creduto opportuno di richiamare in questo momento l'attenzione del Senato.

Senatore CORSI. Ringrazio il signor Ministro.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento sul riordinamento della Cassa militare.

Sarei veramente grato al Senato se volesse studiarlo con qualche sollecitudine onde possa esser discusso in questa Sessione, inquantochè imbarazzerebbe assai l'Amministrazione militare se fosse rinviato ad altra Sessione.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il rendiconto della Commissione di vigilanza, composta di Senatori e Deputati, sull'Amministrazione della Cassa stessa nel biennio 1872-73.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra di queste presentazioni, ed avendo chiesto l'urgenza per il progetto di legge, interrogo in proposito il Senato.

Chi accorda l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per nuova proroga dei termini per le iscrizioni delle ipoteche nella Provincia romana, progetto stato già votato dalla Camera elettiva.

I termini che si tratta di prorogare essendo molto vicini alla loro scadenza, comprenderà il Senato come sia evidente l'urgenza di occuparsi di questo progetto di legge.

Prego quindi il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge, pel quale ha domandato l'urgenza.

Chi accorda l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altra Camera per l'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge sulla sanità pubblica.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Prima di passare alla votazione della legge che abbiamo discusso oggi stesso, proporrei al Senato di discutere un progetto di un solo articolo per potere almeno votare due leggi. Se il Senato non ha difficoltà, darò lettura dell'articolo della legge che porta per titolo « maggiore spesa pel traforo del Moncenisio. »

(V. *Atti del Senato*, n. 56.)

L'articolo è il seguente :

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 79,893 73 da iscriversi al capitolo relativo al *Traforo del Moncenisio* nel Bilancio di definitiva previsione del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1874.

Nessuno domandando la parola, e la legge non essendo che di un solo articolo, sarà rinviata allo squittinio segreto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei il Senato di sospendere ancora il seguito della discussione della legge dei Giurati, e por termine piuttosto alla discussione di quelle leggi di Finanza che ancora rimangono da approvare. Spero che ciò possa farsi nella tornata di domani; nella quale potremo anche sciogliere la questione riguardante la legge per le spese militari.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Benchè la legge sui Giurati sia già in corso di discussione, io ben volentieri consento ad accordare all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, la precedenza che egli domanda per le leggi finanziarie, tutt'volta però che mi si assicuri che la legge sui Giurati potrà poi venire votata contemporaneamente alle altre a cui si dà la precedenza.

PRESIDENTE. Le parole che ella ha profferite: « che la legge sia votata contemporaneamente alle altre, » meritano una spiegazione.

Le leggi si votano dopo la discussione, e la legge sui Giurati non fu ancora completamente discussa, quindi ella può domandare che sia continuata la discussione, ma non mai che venga votata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La ragione per cui io mi sono indotto a fare questa domanda è la seguente: se il Senato nella discussione che avrà luogo sui progetti di legge intorno alla franchigia postale, ai trasporti ferroviari a piccola velocità o ad altro progetto, in qualche modo li emendasse, io vorrei avere il tempo di poterli ripresentare alla Camera dei Deputati ed ottenerne l'approvazione. Questo e non altro fu il motivo della mia domanda.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mentre mi associo ai riguardi speciali che si intende di usare agli interessi finanziari, io non posso non raccomandare al Senato gli interessi della giustizia.

Ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, e mi faccio un dovere di ripeterlo al Senato, che se gravi sono gli interessi della finanza maggiormente gravi e più sacri sono gli interessi della giustizia; e quando voi avrete provveduto alle finanze ed aveste trascurato la giustizia, credo che difficilmente potrete trovare un giudizio favorevole nel paese. Io quindi non oso mettere in dubbio che il Senato, penetrato della convenienza di provvedere sollecitamente ai bisogni delle finanze, non trascurerà per questo le imperiose esigenze della giustizia.

Io non posso quindi che associarmi caldamente alla preghiera che l'onorevole mio amico

il Senatore Vacca rivolgeva al Senato, acciocchè, mentre si provvederà al pronto corso delle altre leggi necessarie per le finanze, non si trascuri di discutere e votare anche l'importante legge che riflette la riforma della istituzione dei Giurati.

Non entrerò poi a parlare del modo con cui può raggiungersi cotesto scopo; son sicuro che l'egregio nostro Presidente saprà disporre i nostri lavori in tal guisa, che il Senato non si separerà prima di aver provveduto ad un tempo ed alle Finanze ed alla Giustizia.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.

Il Ministro domanda la discussione della legge sulla franchigia postale e di quella sui prodotti ferroviarii.

Quindi l'ordine del giorno resta fissato così:

Franchigia postale.

Tassa sui prodotti ferroviarii.

Seguito della discussione sulle modificazioni all'ordinamento dei Giurati.

Esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.

Spesa di lire 79,700,000 pei lavori di difesa dello Stato.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione.

Tassa sui contratti di Borsa: "

Votanti	79
Favorevoli	67
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio:

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 coll'ordine del giorno dianzi accennato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).